



Controllo degli aiuti di Stato e COVID 19

Arianna Podestà – Max Lienemeyer
DG Concorrenza
Commissione europea

Le opinioni espresse in questo documento sono quelle dello scrivente e non possono in alcun caso essere considerate la posizione ufficiale della Commissione europea.

RRF e aiuti di Stato

- Nel contesto dell'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza degli Stati membri, il controllo degli aiuti di Stato contribuirà a garantire che la spesa pubblica degli Stati membri non escluda la spesa privata, eviti sovracompensazioni e garantisca condizioni di parità nel mercato unico.

➔ Le misure parte dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza sono soggette alle regole sul controllo degli aiuti di Stato:

- non tutte le misure qualificheranno come aiuti:
- qualora siano considerate aiuti, alcune misure rientreranno nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria e pertanto non dovranno essere notificate alla Commissione e potranno essere attuate immediatamente dagli Stati membri – la Commissione sta consultando gli Stati membri su un'eventuale estensione dell'ambito di applicazione;
- altre misure andranno notificate alla Commissione per approvazione

RRF e aiuti di Stato / 2

- Processo separato rispetto all'approvazione dei piani per la ripresa e la resilienza
- Per affrontare e risolvere in anticipo eventuali problemi in materia di aiuti di Stato la Commissione ha:
 - avviato un dialogo con gli Stati membri sugli investimenti previsti nei loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza;
 - pubblicato 11 modelli di orientamento che coprono i numerosi tipi di progetti di investimento conformi alle "iniziative faro europee" della strategia annuale 2021 della Commissione per una crescita sostenibile.
 - preso l'impegno di esaminare in via prioritaria di queste misure con impegno a completare la valutazione entro sei settimane dal ricevimento della notifica completa inviata dallo Stato membro

Esistenza di un aiuto di Stato

- **Articolo 107, paragrafo 1, TFUE:** *“sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”*
- La nozione di aiuto di Stato è una nozione oggettiva definita nel trattato:

Aiuti di Stato: Criteri di valutazione (cumulativi)				
1. IMPRESA	2. Selettività	3. Vantaggio	4. Risorse statali, imputabilità agli Stati membri	5. Effetti sugli scambi nell'UE

- Per fornire ulteriori precisazioni sui principali concetti inerenti alla nozione di aiuto di Stato, nell'ottica di garantire un'applicazione più agevole, trasparente e coerente di questa nozione in tutta l'Unione, la Commissione ha pubblicato la comunicazione sulla nozione di aiuto (GU del 19.07.2016).

Diverse possibilità per far fronte all'impatto economico della pandemia di COVID 19

- Il controllo dell'UE sugli aiuti di Stato garantisce che il mercato interno dell'UE non venga frammentato e che le condizioni di parità rimangano intatte, evitando pericolose corse alle sovvenzioni a scapito della coesione.
- Misure generali che non costituiscono aiuti di Stato (ad esempio, differimento del pagamento dell'IVA o dei contributi previdenziali).
- Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE: gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali.
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE: aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.
- Gli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo mirano a porre rimedio alla carenza di liquidità delle imprese e a garantire che le perturbazioni causate dalla pandemia di COVID 19 non ne compromettano la redditività.

Quadro temporaneo

- Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, modificata il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno e il 13 ottobre 2020 (la 5a modifica è in preparazione).
- Applicabile fino al 30.06.2021 (per le ricapitalizzazioni fino al 30.09.2021) per tutti i settori e le imprese ad eccezione delle medie e grandi imprese che erano già in difficoltà al 31.12.2019.
- Comprende gli aiuti diretti alle imprese (esclusi i servizi finanziari) in varie forme e per vari obiettivi.
- Gli aiuti al settore finanziario non rientrano nel quadro temporaneo, ad eccezione degli aiuti indiretti alle istituzioni finanziarie che erogano garanzie o prestiti pubblici, a condizione che l'aiuto sia trasferito, e degli aiuti sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti.
- Gli aiuti ai sensi del quadro temporaneo possono essere cumulati tra loro, fatta eccezione per le combinazioni tra garanzie e prestiti agevolati e tra aiuti agli investimenti concessi in applicazione del QT ed altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Aiuti di importo limitato e integrazioni salariali

- La sezione 3.1 consente aiuti di importo limitato in tutte le forme:
 - Il massimale per impresa è fissato a 800 000 EUR (120 000 EUR per le imprese della pesca e 100 000 EUR per quelle dell'agricoltura).
 - Gli aiuti sono concessi in diverse forme: sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento, anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e equity, a condizione che l'importo nominale rimanga al di sotto del massimale.
- La sezione 3.10 consente regimi selettivi di sovvenzione salariale:
 - Se il regime riguarda l'intera economia: nessun aiuto. Se è limitato a determinati settori, regioni o tipi di imprese: selettività e quindi aiuti possibili.
 - Integrazioni salariali fino all'80 % della retribuzione lorda mensile per un periodo massimo di 12 mesi per dipendenti che sarebbero altrimenti stati licenziati.

Sostegno alla liquidità

- Le sezioni 3.2 e 3.3 autorizzano le garanzie pubbliche e i prestiti pubblici:
 - Concessione possibile a tassi di interesse/commissioni di garanzia ridotti.
 - Il QT fissa margini minimi.
 - Garanzie/prestiti devono essere concessi entro la metà del 2021 per 6 anni al massimo.
 - La durata e i margini minimi possono essere modulati entro determinati limiti.
 - L'importo complessivo dei prestiti per beneficiario è limitato: non supera il doppio della spesa salariale annuale o il 25 % del fatturato o fabbisogno di liquidità dei seguenti 12 mesi (18 mesi per le PMI).
 - Per le garanzie la copertura non può superare il 90 % (35 % in caso di prima perdita).
 - Norme specifiche per il debito subordinato.
- Sezione 3.9 Regimi selettivi di differimento temporaneo delle imposte
 - Se il regime riguarda l'intera economia: nessun aiuto. Se è limitato a determinati settori, regioni o tipi di imprese: selettività e quindi aiuti possibili.
 - Differimento delle imposte o dei contributi previdenziali fino al 31 dicembre 2022.

Il ruolo delle banche nel supporto alla liquidità'

- Il QT riconosce l'importanza del ruolo del settore bancario nel mitigare gli effetti economici della pandemia di COVID-19, trasmettendo l'aiuto ai clienti finali delle banche, specialmente piccole e medie imprese (PMI). Nella sezione 3.4 tale ruolo viene regolato stabilendo chiaramente che l'aiuto è diretto ai clienti finali delle banche e non alle banche stesse.
- Nella sezione viene riconosciuto che ci possa essere un vantaggio indiretto alle banche che intermediano l'aiuto, ma che tuttavia *«tali aiuti indiretti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi»*
- A tal fine, il QT richiede che nelle misure di aiuto debbano essere introdotte delle salvaguardie per assicurare il rispetto di tale principio e trasferire l'aiuto ai beneficiari finali
- In particolare, il paragrafo 31 stabilisce che *«l'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali»* ed elenca possibili forme di vantaggio al cliente finale (*«maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori»*)

Ricerca e produzione relative a COVID 19

- La sezione 3.6 autorizza gli aiuti per le attività di ricerca e sviluppo connesse al COVID.
- La sezione 3.7 autorizza gli aiuti per le infrastrutture di prova e upscaling per i prodotti connessi al COVID 19.
- La sezione 3.8 autorizza gli aiuti per la produzione di prodotti connessi al COVID 19.
- Condizioni:
 - Norme semplificate in materia di effetto di incentivazione.
 - Intensità di aiuto elevate (80 % per gli aiuti previsti alle sezioni 3.6 e 3.8; 75 % per gli aiuti della sezione 3.7, maggiorati del 15 % se sono coinvolti più Stati membri o se l'attuazione è più rapida) in base a un'ampia gamma di costi ammissibili.
 - Rimborso parziale dell'aiuto se il progetto non è realizzato entro 6 mesi (per le sezioni 3.7 e 3.8).
 - Devono essere concessi determinati diritti di accesso ai risultati della ricerca e alle infrastrutture di prova.
 - Gli aiuti previsti in queste tre sezioni non possono essere cumulati per gli stessi costi ammissibili.

Misure di ricapitalizzazione (1/2)

- La sezione 3.11 consente la ricapitalizzazione delle imprese:
 - L'obiettivo è evitare un'uscita dal mercato non necessaria di imprese che erano redditizie prima della crisi.
 - L'intervento deve essere nell'interesse comune.
 - Gli importi sono limitati a quanto necessario per ripristinare la struttura del capitale.
 - Possibile erogazione di strumenti di capitale azionario e strumenti ibridi di capitale.
 - Requisiti minimi per il prezzo di ingresso delle partecipazioni e la remunerazione degli strumenti.
 - Incentivi per il rimborso delle misure (ad esempio un meccanismo d'incentivo graduale del rimborso e norme di governance).
 - Uscita mediante rimborso da parte del beneficiario o vendita di strumenti da parte dello Stato.
 - Gli aiuti individuali superiori a 250 milioni di EUR devono essere notificati individualmente.
 - Norme specifiche se lo Stato era già azionista prima dell'intervento connesso al COVID 19 e se investitori privati partecipano alla misura.

Misure di ricapitalizzazione (2/2)

- Governance:
 - Divieto di pagamento di dividendi.
 - Massimale per la remunerazione della dirigenza (fino a quando non sarà rimborsato il 75 % della misura).
 - Divieto di acquisizioni (fino a quando non sarà stato rimborsato il 75 % della misura).
 - Misure strutturali in materia di concorrenza in casi eccezionali in cui il beneficiario detiene un significativo potere di mercato.
- Strategia di uscita:
 - Necessaria per le grandi imprese
 - Deve essere presentata allo Stato membro per approvazione.
 - Rendicontazioni annuali alla Commissione sul calendario di rimborso
 - Relazioni pubbliche sull'utilizzo degli aiuti (anche per quanto riguarda la transizione verde).
 - Piano di ristrutturazione presentato dopo sei anni, se la misura non è stata ridotta al di sotto del 15 % del capitale proprio. Periodi più lunghi per le PMI e le società non quotate.

Aiuti destinati a coprire perdite o perdite di profitto

- Sezione 3.12 Sostegno ai costi fissi non coperti (NUOVA MISURA, 4a modifica del QT)
 - l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 nell'ambito di un regime;
 - copre i costi fissi non coperti (~ perdite) tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021;
 - i beneficiari devono subire un calo di almeno il 30 % del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019;
 - intensità massima dell'aiuto: 70 % e 90 % per le microimprese e le piccole imprese
 - importo complessivo dell'aiuto: 3 milioni di EUR, cumulo con altri aiuti possibili (non per gli stessi costi ammissibili)
- Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE — Aiuti destinati a ovviare ai danni (ad esempio perdite di reddito) subiti come conseguenza diretta della pandemia di COVID 19, a condizione che:
 - esista un nesso causale tra il danno e la pandemia di COVID 19 e tra l'aiuto e il danno subito (→ ingiunzione di cessazione delle attività);
 - esista un meccanismo per garantire che non vi sia sovracompensazione e che l'aiuto non copra le difficoltà incontrate dal beneficiario che non sono legate al COVID 19

Evoluzione del Quadro Temporaneo

- Dicembre 2020 - indagine presso tutti gli Stati membri per raccogliere pareri sull'attuazione del quadro temporaneo
- Su questa base, ed in considerazione della persistenza e dell'evoluzione della pandemia, la Commissione sta consultando gli Stati Membri su una proposta che prevede:
 - proroga del periodo di validità del quadro temporaneo al 31 dicembre 2021;
 - aumento dei massimali per gli aiuti di importo limitato concessi nell'ambito del quadro temporaneo e per le misure che contribuiscono ai costi fissi delle imprese che non sono coperti dalle entrate;
 - possibilità di conversione degli strumenti rimborsabili concessi (compresi i prestiti) in sovvenzioni dirette, anche in una fase successiva

Decisioni

- All'14 gennaio 2021: 416 decisioni relative a 507 misure nazionali in tutti i 27 Stati membri e nel Regno Unito
- Sono state approvate misure complessive per un importo di 3 090 miliardi di EUR:
 - il 51,4 % di tale importo riguarda la Germania, il 14,7 % l'Italia, il 13,9 % la Francia, il 4,8 % la Spagna, il 4,1 % il Regno Unito
 - Nota: importi nominali (non elementi di aiuto), bilanci (non aiuti concessi), difficoltà di stimare il bilancio per alcune misure e per alcune misure senza bilancio, rapporto tra le misure di aiuto e le misure generali.
- 248 misure a titolo della sezione 3.1, 75 a titolo della sezione 3.2, 51 a titolo della sezione 3.3
- 20 misure hanno come base (almeno in parte) la sezione 3.11

Decisioni su misure notificate dall'Italia

- All'14 gennaio 2021: 34 decisioni relative a 45 misure nazionali
- Sono state approvate misure complessive per un importo di 455 miliardi di EUR:
- 26 misure a titolo della sezione 3.1, 6 a titolo della sezione 3.2, 6 a titolo della sezione 3.3

Grazie per l'attenzione!